

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 24

1. I nastri e i supporti previsti dall'art. 49 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 dei quali è stata eseguita la trascrizione sono trasmessi senza ritardo alla cancelleria del giudice della impugnazione se questi ne fa richiesta.